DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE NEI SETTORI PRIVATO E PUBBLICO

Art. 3

Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella allegata tabella B. I miglioramenti previsti dal comma 1 sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per le pensioni indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annuo lordo fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari all'85 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 65 per cento. Per le restanti pensioni gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annua lorda fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari al 40 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 20 per cento. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale e' a carico del Fondo e della Cassa predetti. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione, con decorrenza dal 1' luglio 1990, limitatamente al 23 per cento del loro ammontare.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1990, non più in vigore dal 2 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-perequazione-dei-trattamenti-di/art-3-miglioramenti-delle-pensioni-a-carico-del-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it